

COMUNE DI BRUGNERA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI PORDENONE

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE
DI TELEFONIA MOBILE ai sensi della L.R. 03/2011

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Regolamento comunale per la telefonia mobile

dott. arch. LUCIA SIROCCO
via Milano, 11
34132 TRIESTE
e-mail: direzione@architettosirocco.it
tel/fax: 040/635.115



INDICE

INDICE	1
Art. 1 <i>Oggetto e contenuti del Regolamento</i>	2
Art. 2 <i>Finalità</i>	2
Art. 3 <i>Definizioni</i>	2
Art. 4 <i>Elaborati</i>	4
Art. 5 <i>Zonizzazione</i>	4
Art. 6 <i>Aree preferenziali alla localizzazione degli impianti</i>	5
Art. 7 <i>Aree compatibili, con particolari prescrizioni, alla localizzazione degli impianti</i>	6
Art. 8 <i>Aree neutre</i>	7
Art. 9 <i>Aree incompatibili</i>	8
Art. 10 <i>Aree controindicate</i>	9
Art. 11 <i>Localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico</i>	10
Art. 12 <i>Aree sottoposte a vincolo ex D. Lgs. 42/2004</i>	10
Art. 13 <i>Regime autorizzativo</i>	11
Art. 14 <i>Documentazione da allegare all'istanza</i>	12
Art. 15 <i>Criteri generali di inserimento urbanistico</i>	13
Art. 16 <i>Linee guida per l'inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale degli impianti</i>	14
Art. 17 <i>Indicazioni specifiche per gli impianti da realizzare nelle localizzazioni di progetto</i>	17
Art. 18 <i>Aggiornamento del Regolamento</i>	17
Art. 19 <i>Deroghe</i>	17
Art. 20 <i>Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti da parte dei gestori</i>	18
Art. 21 <i>Informazione e trasparenza</i>	18
Art. 22 <i>Vigilanza e controllo</i>	19
Art. 23 <i>Entrata in vigore del Regolamento, durata e varianti</i>	19
Art. 24 <i>Rinvio a norme generali</i>	19

Art. 1 Oggetto e contenuti del Regolamento

Regolamento comunale per la telefonia mobile, di seguito denominato anche “Regolamento”, disciplina l’installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli apparati radioelettrici per telecomunicazioni fissi, come definiti al successivo articolo 3 e fissa le modalità della loro realizzazione secondo quanto disposto dalla L.R. 12 marzo 2011 n. 3.

Art. 2 Finalità

Il Regolamento si propone di soddisfare il fabbisogno di servizio degli utenti mediante un equilibrato sviluppo di copertura del territorio, nei limiti della tutela della salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici, di un uso razionale delle risorse del territorio in generale e della salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del Regolamento si intende per:

- a) "operatori delle telecomunicazioni": gli operatori come definiti dal Codice delle comunicazioni;
- b) "impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora": gli impianti, apparati e strutture anche edilizie strettamente necessari per le trasmissioni del settore televisivo e sonoro;
- c) "impianti per la telefonia mobile": gli impianti di cui alle successive lettere d), e), f), g) e h);
- d) "impianto fisso per telefonia mobile": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

- e) "impianto mobile per la telefonia mobile": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;
- f) "ponte radio": l'apparecchiatura accessoria per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione televisiva e sonora, in una data postazione, necessaria ad assicurare il collegamento direttivo fisso puntopunto e punto-multipunto a servizio della trasmissione di flussi informativi;
- g) "microcella": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt;
- h) "gap-filler": impianto ripetitore di piccola potenza (potenza inferiore a 200 Watt), che funziona sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale e' collegato, impiegato per coprire le cosiddette "zone d'ombra";
- i) "manutenzione ordinaria": ogni intervento conservativo degli impianti e degli apparati esistenti, compresa la sostituzione delle antenne con mantenimento delle stesse caratteristiche tecniche radioelettriche preesistenti;
- j) "modifica migliorativa": ogni modifica degli impianti che non comporti in alcun punto del territorio un aumento dei livelli di campo elettromagnetico;
- k) "potenza" degli impianti o degli apparati: la potenza complessiva dell'impianto o dell'apparato ai connettori d'antenna;
- l) "infrastrutture per telecomunicazioni": insieme delle reti, sistemi e apparati per telecomunicazioni, composti da dorsali principali e da reti di accesso agli utenti finali;
- m) "banda larga": ambiente tecnologico digitale costituito da infrastrutture per telecomunicazioni, applicazioni, contenuti e servizi che consentono prestazioni ai massimi livelli di interattività;
- n) "capacità trasmissiva": capacità di trasmissione dati da parte di una infrastruttura per telecomunicazioni in banda larga tramite tecnologie cablate e non cablate attive e non, ivi compresa la fibra ottica spenta.

Art. 4 Elaborati

Il Regolamento comprende i seguenti elaborati e tavole:

- **Elaborati**

Relazione illustrativa del Regolamento;

Schede localizzazioni di progetto;

Norme tecniche di attuazione.

- **Tavole**

Tavv. n. 5/1, 5/2, 5/3 e 5/4 – Tavola sinottica di progetto in scala 1:5.000.

Art. 5 Zonizzazione

Nelle tavole n. 5/1-4 “Tavola sinottica di progetto” sono indicate:

- le aree preferenziali alla localizzazione degli impianti;
- le aree compatibili, con particolari prescrizioni, alla localizzazione degli impianti;
- le aree neutre;
- le aree controindicate alla localizzazione degli impianti;
- le aree nelle quali, ai sensi della L.R. 6 dicembre 2004 n. 28, art. 8, commi 1 e 2 è vietata l’installazione di impianti fissi e mobili, ponti radio, microcelle e gap-filler;
- le aree sottoposte a vincolo ex D. Lgs. 42/2004.

I gestori dovranno tenere conto di dette indicazioni nel redigere il programma di sviluppo delle rete che potrà essere presentato all’Amministrazione comunale entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 6 Aree preferenziali alla localizzazione degli impianti

Le “aree preferenziali alla localizzazione degli impianti” sono le aree nelle quali è stata individuata una specifica attitudine al posizionamento degli impianti.

Pertanto in tali aree possono essere realizzate infrastrutture per la telefonia mobile e ne costituiscono la prima opzione localizzativa.

Sono da intendersi come aree preferenziali:

- le aree di proprietà comunale o pubblica e le zone per attrezzature e servizi tecnologici già individuate negli strumenti urbanistici, ritenute idonee a ospitare gli impianti;
- il territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni particolari;
- le aree in contesti non urbanizzati, le aree contermini a infrastrutture lineari energetiche e viarie esistenti;
- le aree ritenute meno sensibili nei confronti dell'impatto visivo derivante dalla possibile realizzazione degli impianti in relazione all'intorno considerato;

Nelle tavole n. 5/1-4 “Tavola sinottica di progetto”, tenuto conto dei piani di sviluppo delle reti presentati dai singoli gestori, della situazione radioelettrica in atto e dei vincoli presenti sul territorio comunale sono indicate le località preferenziali per l’installazione degli impianti disciplinati dal Regolamento.

Ciascuna località, riquadrata nelle tavole stesse, è accompagnata da una scheda nella quale:

- sono illustrate le specifiche caratteristiche dell’ambiente interessato;
- è indicata l’eventuale presenza di elementi, situazioni e vincoli atti ad individuare un corretto posizionamento degli impianti;
- vengono fornite indicazioni progettuali ritenute utili per il migliore inserimento sotto l’aspetto visivo e paesaggistico delle infrastrutture.

Nuovi impianti

Nelle aree sopra richiamate è possibile l’installazione di impianti fissi per la telefonia mobile, ponti radio e impianti gap-filler.

Impianti esistenti

Per quanto riguarda gli impianti esistenti, gli stessi dovranno essere adeguati, in fase di riconfigurazione, alle indicazioni di inserimento ambientale e paesaggistico contenute nel Regolamento.

I gestori potranno fare richiesta di parere preventivo ai sensi del Dlgs 380/2001, in merito alla corretto inserimento Ambientale e paesaggistico dell'intervento

Si fanno salve le modifiche radioelettriche che non comportano alcuna variazione esteriore del manufatto.

Art. 7 *Aree compatibili, con particolari prescrizioni, alla localizzazione degli impianti*

Le aree "compatibili con particolari prescrizioni", sono aree alternative, rispetto alle "aree preferenziali", ove è possibile la realizzazione di impianti.

L'utilizzo di queste aree sarà subordinato ad una specifica verifica, da prodursi da parte dei Gestori, che dimostri l'impossibilità di impiego delle "aree preferenziali"

Nuovi impianti

La collocazione degli impianti dovrà avvenire in posizione arretrata rispetto le principali infrastrutture stradali.

I sostegni degli impianti da realizzarsi nelle "*aree compatibili, con particolari prescrizioni, alla realizzazione degli impianti*", dovranno essere preferibilmente a palo, sia qualora vengano realizzati da terra che su edifici.

I sostegni non dovranno essere dotati di ballatoi e si dovranno preferire soluzioni che incamerino le cablature all'interno dei sostegni stessi.

I sostegni posti su edifici dovranno essere coerenti con i tratti verticali degli edifici o dei pilastri.

Le antenne emittenti, le parabole dei ponti radio e le altre attrezzature da collocarsi sulla sommità dei sostegni, dovranno essere posizionate in aderenza al supporto. Andranno evitati i trasmettitori nudi, posti a grappolo su supporti visibili.

Gli apparati tecnici (cabine o shelter) di qualsiasi tipo, posti alla base dei sostegni, sia a terra che sulla sommità degli edifici, dovranno costituire parte formalmente integrata con il sostegno stesso e dovranno costituire forme coerenti con l'intorno.

Dal punto di vista formale potranno essere seguite due differenti soluzioni:

la prima avrà come obiettivo la mitigazione dell'infrastruttura mediante l'impianto di specie arbustive ed arboree locali che, per quantità, modalità di impianto, chiome ed altezza degli individui comporti un effettivo mascheramento degli impianti e in particolare la mitigazione degli impianti a terra, che costituiscono gli elementi di maggiore visibilità, anche da lontano;

la seconda invece avrà come obiettivo l'inserimento di un elemento significativo di caratterizzazione e qualificazione sia degli spazi nei quali vengono posti che delle aree contermini.

I gestori potranno fare richiesta di parere preventivo ai sensi del Dlgs 380/2001, in merito alla corretto inserimento Ambientale e paesaggistico dell'intervento.

Per ulteriori indicazioni si rimanda al successivo articolo 16 "Linee guida per l'inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale degli impianti".

Impianti esistenti

Per quanto riguarda gli impianti esistenti, gli stessi dovranno essere adeguati, in fase di riconfigurazione, alle indicazioni di inserimento ambientale e paesaggistico contenute nel Regolamento.

I gestori potranno fare richiesta di parere preventivo ai sensi del Dlgs 380/2001, in merito alla corretto inserimento Ambientale e paesaggistico dell'intervento.

Si fanno salve le modifiche radioelettriche che non comportano alcuna variazione esteriore del Manufatto.

Art. 8 Aree neutre

Nuovi impianti

In tali aree l'installazione di nuovi impianti fissi per la telefonia mobile potrà essere consentita, previa verifica da parte della Commissione Edilizia, solo su spazi pubblici comunali, o appoggiandosi ad infrastrutture già esistenti quali la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, i cartelloni pubblicitari, unicamente qualora sia dimostrata dai Gestori l'impossibilità tecnica di perseguire il

corretto funzionamento della rete utilizzando le aree preferenziali, o qualora non siano presenti “aree preferenziali” o “compatibili con particolari prescrizioni” in un intorno di 250 m dall’area di ricerca.

I gestori potranno fare richiesta di parere preventivo ai sensi del Dlgs 380/2001, in merito alla corretto inserimento Ambientale e paesaggistico dell’intervento.

Per ulteriori indicazioni si rimanda al successivo articolo 16 “Linee guida per l’inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale degli impianti”.

Impianti esistenti

Per quanto riguarda gli impianti esistenti, gli stessi dovranno essere adeguati, in fase di riconfigurazione, alle indicazioni di inserimento ambientale e paesaggistico contenute nel Regolamento.

I gestori potranno fare richiesta di parere preventivo ai sensi del Dlgs 380/2001, in merito alla corretto inserimento Ambientale e paesaggistico dell’intervento

Si fanno salve le modifiche radioelettriche che non comportano alcuna variazione esteriore del manufatto

Art. 9 Aree incompatibili

Nuovi impianti

Le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative pertinenze interamente destinati a:

- a) asili nido;
- b) scuole di ogni ordine e grado;
- c) attrezzature per l’assistenza alla maternità, l’infanzia e l’età evolutiva;
- d) attrezzature per l’assistenza agli anziani;
- e) attrezzature per l’assistenza ai disabili.
- f) ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza.

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR 28/2004, in casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può assentire l'installazione di microcelle.

Impianti esistenti

Gli impianti esistenti andranno rimossi.

Art. 10 Aree controindicate

La localizzazione di impianti per la telefonia mobile è controindicata:

- a) nelle zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche;
- b) nelle altre aree con vincolo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico;
- c) su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico.
- d) in tutte le situazioni vincolate possono essere autorizzate, previo, nulla osta dall'ente o ufficio competente per materia o territorio.

Nuovi impianti

In tali aree l'installazione di nuovi impianti fissi per la telefonia mobile potrà essere consentita, previa verifica da parte della Commissione Edilizia, solo su spazi pubblici, qualora sia dimostrata dai Gestori l'impossibilità tecnica di perseguire il corretto funzionamento della rete utilizzando tutte le altre possibilità concesse dal presente Regolamento, o qualora non siano presenti "aree preferenziali" o "compatibili con particolari prescrizioni" in un intorno di 500 m dall'area di ricerca.

Per ulteriori indicazioni si rimanda al successivo articolo 16 "Linee guida per l'inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale degli impianti".

Impianti esistenti

Per quanto riguarda gli impianti esistenti, gli stessi dovranno essere adeguati, in fase di riconfigurazione, alle indicazioni di inserimento ambientale e paesaggistico contenute nel Regolamento.

I gestori potranno fare richiesta di parere preventivo ai sensi del Dlgs 380/2001, in merito alla corretto inserimento Ambientale e paesaggistico dell'intervento.

Si fanno salve le modifiche radioelettriche che non comportano alcuna variazione esteriore del manufatto.

Art. 11 *Localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico*

Nuovi impianti

L'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile e impianti gap-filler in tali contesti non è permessa.

Impianti esistenti

In fase di riconfigurazione o modifica della tipologia delle apparecchiature, gli impianti esistenti andranno adeguati ai criteri paesaggistici del Regolamento, in accordo con le indicazioni della Soprintendenza.

Art. 12 *Aree sottoposte a vincolo ex D. Lgs. 42/2004*

Nuovi impianti

Qualora possibile, l'installazione in tali aree di impianti fissi per la telefonia mobile e impianti gap-filler, necessita dell'autorizzazione paesaggistica.

Impianti esistenti

Per quanto riguarda gli impianti esistenti, gli stessi dovranno essere adeguati, in fase di riconfigurazione, alle indicazioni di inserimento ambientale e paesaggistico contenute nel Regolamento.

La Commissione Edilizia avrà facoltà di richiedere soluzioni formali alternative per contestualizzare l'impianto al fine di minimizzarne la percezione visiva o ridurre l'impatto paesistico.

Si fanno salve le modifiche radioelettriche che non comportano alcuna variazione esteriore del manufatto.

Art. 13 *Regime autorizzativo*

L'installazione e la modifica delle infrastrutture per telefonia mobile, i ponti radio e gli impianti gap-filler nel rispetto del Regolamento, sono soggette alla procedura autorizzativa prevista dall'art 18 della L.R. 3/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora le opere relative alla realizzazione di impianti disciplinati dalla LR 3/2011 e s.m.i. interessino beni paesaggistici e/o storico culturali sottoposti a tutela ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e succ. mod. ed int., dovranno essere ottenute, preliminarmente alla loro realizzazione, le previste autorizzazioni rispettivamente di competenza dell'Amministrazione comunale e della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia.

Le indicazioni urbanistiche e paesaggistiche del presente Regolamento non si applicano all'installazione di impianti provvisori o mobili, resa necessaria per eventi o esigenze straordinarie.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, sugli impianti e apparati esistenti sono liberamente attuati, fatte salve le vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria e di sicurezza.

Limitatamente ai casi di *modifiche migliorative*, così come definite all'art 3 comma1, lett. J del presente Regolamento, nonché nei casi di impianti con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt, il titolare dell'impianto invia ad ARPA e al Comune una comunicazione contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati. La comunicazione è soggetta in ogni tempo a successiva verifica da parte del Comune, con il supporto di ARPA.

Art. 14 Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza di autorizzazione, prevista dall'art. 5, comma 1 della LR 28/2004, dovrà essere allegata la seguente documentazione, in duplice copia (triplice nel caso di intervento ricadente in area sottoposta a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004), regolarmente firmata dal richiedente e dal progettista:

- documentazione tecnica prevista dall'art. 86 del D. Lgs. 259/2003 e successive modifiche ed integrazioni (Codice delle comunicazioni elettroniche);
- uno studio di impatto visivo dei nuovi impianti consistente in una relazione illustrativa di confronto fra lo stato di fatto e quello di progetto dei luoghi, corredata da una documentazione fotografica dei luoghi e un inserimento fotorealistico dei manufatti, ripresi da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino e uno da lontano;
- copia del documento di attestazione della proprietà o titolo di godimento dell'immobile;
- estratto dello strumento urbanistico vigente;
- estratto di mappa con indicazione dell'area di intervento;
- progetto delle opere;
- asseverazione di compatibilità del progetto alle norme di sicurezza del territorio;
- relazione strutturale ai sensi dell'art. 3 del DPGR n. 164/Pres. dd. 05/04/1989 e succ. mod ed int.;
- parere preventivo rilasciato dai Vigili del Fuoco o dichiarazione sostitutiva di insussistenza dell'obbligo del certificato;
- progetto e relazione degli impianti ai sensi della L. 46/1990.

Nel caso di cositing il progetto dovrà contenere la copia conforme all'originale del documento comprovante il raggiungimento dell'intesa tra le parti interessate.

Qualora all'interno di un'area non si raggiungesse l'intesa, l'Amministrazione comunale deciderà la soluzione da proporre alle parti per permettere l'erogazione del servizio sul territorio.

Art. 15 *Criteri generali di inserimento urbanistico*

Il posizionamento degli impianti fissi, dei ponti radio e dei gap-filler:

1. non dovrà avvenire entro spazi pubblici aperti a giardino, piazza, etc. di zone residenziali;
2. se su coperture di fabbricati, dovrà interessare solo edifici di altezza superiore a 10 metri ed essere convenientemente arretrato rispetto al filo perimetrale degli stessi in modo da non risultare percettibile da strade pubbliche correnti nelle immediate vicinanze;
3. se in ambiti edificati o in ambiti con presenti volumi tecnici, strutture varie, nuclei di verde, etc. dovrà essere previsto il più possibile in aderenza all'esistente e sempre in modo che, rispetto alle vicine strade di percorrenza, siano interposti fabbricati, volumi vari, etc.;
4. l'altezza delle strutture porta antenne dovrà comunque essere superiore a quella degli edifici circostanti.

Non potranno essere creati vincoli all'utilizzo di aree o porzioni di fabbricati di proprietà di terzi.

Per quanto riguarda gli impianti esistenti, qualora si proceda alla loro riconfigurazione, anche mediante l'installazione di nuove tipologie di servizi, si dovrà procedere, se ritenuto necessario dall'Amministrazione comunale, anche ad una riconfigurazione estetico-paesaggistica tendente al miglioramento dell'inserimento dell'impianto nel contesto territoriale circostante. In ogni caso dovranno essere rimosse le apparecchiature non più in uso.

Qualora gli impianti esistenti influenzino negativamente infrastrutture e servizi, l'Amministrazione comunale potrà concordare con i Gestori opportune soluzioni per eliminare o diminuire le influenze negative medesime. Specificatamente potranno essere predisposti progetti che prevedano:

1. la sostituzione degli impianti esistenti con microcelle o sistemi innovativi;
2. la rilocalizzazione degli impianti;
3. una più generale riconsiderazione, anche estetica, dell'impianto, dell'area di sedime e, in casi particolari, anche dell'intorno dell'area stessa.

Art. 16 *Linee guida per l'inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale degli impianti*

Al fine di un corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale degli impianti e dei ponti radio per la telefonia mobile si forniscono, per i manufatti che li costituiscono, i seguenti criteri che dovranno essere osservati nella progettazione:

Sostegni:

I sostegni sono generalmente pali (a segmenti rastremati incastrati, ovvero uniti a mezzo flangia, ovvero sottili e strallati) o tralicci.

Per detti manufatti andrà ricercata la massima snellezza, unitamente alla minima altezza indispensabile all'espletamento del servizio.

Per i supporti collocati a terra sono ammessi sostegni con altezza fino a m 30,00 e aggetti ridotti con sbracci inferiori a 50 cm; per i supporti collocati su edifici è ammessa un'altezza non superiore a sei metri. In quest'ultimo caso il centro dell'antenna dovrà essere ad una quota non inferiore a cinque metri dalla copertura e gli eventuali aggetti non potranno superare i 50 cm dal sostegno. Infine, qualora gli impianti siano posizionati su manufatti o edifici esistenti non destinati alla permanenza di persone, non sono poste limitazioni esclusa la minimizzazione di aggetti dal sostegno che non dovranno superare i 50 cm.

Dovrà essere preferito l'impiego di materiali che consentano una naturale ossidazione autoprotettiva del manufatto con perdita di lucentezza ed assenza di riflessi; in caso contrario sarà necessaria una tinteggiatura del manufatto che andrà concordata preventivamente con l'Amministrazione comunale.

Dovrà essere evitato di dotare le scalette di piani di sosta, ballatoi e/o protezioni a gabbia, preferendo sistemi di sicurezza e anticaduta che non determinino un aumento dell'ingombro percepibile del sostegno, (es utilizzo di binari di guida tipo Söll o analogo).

Quando nelle località utili per l'installazione di impianti fissi e ponti radio per la telefonia mobile e gap-filler, indicate nella tavola n. 5 sono esistenti e utilizzabili manufatti, quali ad esempio torri

piezometriche, pali di sostegno illuminazione di campi sportivi, tralicci dismessi, dovrà essere privilegiata una loro utilizzazione quali sistemi porta antenne.

Antenne:

Le antenne andranno mantenute il più possibile aderenti al sostegno, evitando piattaforme e sbracci.

Anche per tali manufatti andranno previsti trattamenti superficiali analoghi a quelli dei sostegni.

Locali apparati:

Per l'alloggiamento delle apparecchiature dovrà essere evitato l'utilizzo di shelter metallici che, anche se di non eccessive dimensioni, rappresentano spesso motivo di forte impatto per l'evidente contrasto e dissonanza con gli elementi naturali od antropici con cui si relazionano.

Tali fabbricati dovranno di norma essere realizzati in muratura o altri materiali ed avere dimensioni atte ad accogliere tutte le apparecchiature e gli accessori necessari, quali contatori, rastrelliere a supporto dei cavi, impianti di condizionamento etc. che normalmente, in caso di impiego di shelter trovano collocazione all'esterno.

Le murature perimetrali, a seconda delle specifiche situazioni ambientali in cui si collocano tali fabbricati, potranno pertanto essere realizzate in pietra di provenienza locale ed adottata nell'edilizia della zona, ovvero intonacate e tinteggiate, o ancora in legno; in caso di vicinanza con volumi tecnici preesistenti o con capannoni di tipo industriale – artigianale i nuovi fabbricati dovranno richiamarsi per tipologia e materiali agli stessi ed essere possibilmente costruiti in aderenza per dare luogo ad una forma più omogenea ed unitaria possibile.

Il basamento del fabbricato dovrà essere mantenuto a quota Regolamento campagna, e la sua superficie rapportata alle strette esigenze di accessibilità ai manufatti.

La copertura, quando a falde, dovrà essere dotata di manto in tegole, lamierato, etc. secondo quanto presente negli edifici circostanti.

Infissi e porta di accesso dovranno essere trattati in accordo con la tinta del fabbricato, evitando comunque di lasciare a vista elementi metallici brillanti o riflettenti.

In situazioni particolari, quali presenza di vincoli paesaggistici, condizioni orografiche, vicinanza di edifici di valenza storica, aree pertinenti alla viabilità, etc. tali fabbricati andranno proposti interamente o parzialmente interrati.

Nel complesso il fabbricato dovrà conseguire un esito formale rigoroso e semplice quale si addice alla funzione tecnica che assolve.

Conessioni:

Il collegamento mediante cavo coassiale o altri cavi tra antenne e locali apparati dovrà essere eseguito in condotta interrata; a tale proposito si raccomanda un adeguato dimensionamento del fabbricato o la verifica di una diversa predisposizione alla connessione degli apparati tale da consentire il collegamento all'estremità inferiore degli stessi. Analogamente per i collegamenti di alimentazione elettrica e di connessione telefonica via cavo. Si ricorda che i collegamenti tra la stazione e i ponti radio in progetto e le reti elettriche e telefoniche esistenti dovranno sempre essere indicati, soprattutto nelle zone non urbanizzate, perché anche questi presuppongono una modifica dello stato dei luoghi non sempre irrilevante.

Recinzioni e mascherature vegetali

Di norma dovranno essere evitate recinzioni dell'area; ciò sarà possibile in caso di utilizzo di locali in fabbricati già esistenti, ma anche nel caso che l'insieme degli apparati venga ospitato in un fabbricato appositamente realizzato.

A seconda delle situazioni che di volta in volta vengono interessate, potranno essere previste presenze vegetali, ricorrendo a specie autoctone.

Andranno comunque ripristinate le aree di cantiere, le piste di accesso ed altre opere provvisoriale.

Microcelle, picocelle e cavi radianti

La scelta della localizzazione di nuovi impianti di tipologia a microcella, picocella e cavo radiante, per cautela, dovrà seguire il principio di limitare al massimo l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

La realizzazione di microcelle, picocelle e cavi radianti sarà ammessa anche sulle murature dei fabbricati, unicamente se lo spessore del muro è maggiore di 30 cm. In ogni caso l'apparecchiatura andrà disposta nei pressi dell'interpiano. Inoltre le apparecchiature dovranno essere armonizzate con il contesto edilizio nel quale verranno realizzate.

Art. 17 *Indicazioni specifiche per gli impianti da realizzare nelle localizzazioni di progetto*

Le indicazioni specifiche per gli impianti da realizzarsi nelle localizzazioni di progetto sono contenute nelle schede delle localizzazioni di progetto.

Art. 18 *Aggiornamento del Regolamento*

Il presente Regolamento ha validità a tempo indeterminato.

Sarà aggiornato, qualora necessario, in caso dovessero emergere necessità ulteriori da parte dei Gestori a seguito della presentazione del programma di sviluppo delle reti.

Il programma dovrà essere presentato entro i termini indicati dalla L.R.3/2011.

Art. 19 *Deroghe*

L'installazione di impianti quali microcelle, picocelle e tubi radianti, nonché di impianti mobili per la telefonia mobile, posizionati per sopperire ad esigenze straordinarie di durata non superiore a novanta giorni consecutivi, è consentita in tutto il territorio comunale.

Qualora le opere siano da realizzarsi all'interno delle zone vietate, l'Amministrazione valuterà caso per caso l'ammissibilità delle stesse, che saranno assentite unicamente qualora il Gestore dimostri l'impossibilità di poter fornire il servizio in altro modo.

La realizzazione di impianti della Protezione civile e del Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle localizzazioni previste di cui all'art. 6 – "Localizzazioni di progetto" delle presenti norme e dei limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 e successive modifiche, è esente da autorizzazioni, nulla-osta, pareri o assensi ed è soggetta alla sola comunicazione preventiva al Comune, all'ARPA e al Servizio sanitario regionale competente per territorio.

Qualora detti impianti interessino beni culturali o paesaggistici sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto legislativo n.42/2004 dovrà essere ottenuta la relativa autorizzazione.

Art. 20 *Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti da parte dei gestori*

Gli operatori delle telecomunicazioni presentano al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, i propri programmi di sviluppo delle reti e i relativi aggiornamenti.

I programmi di sviluppo delle reti, oltre all'individuazione degli impianti esistenti, individuano le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti, a esclusione dell'installazione di ponti radio e microcelle.

Art. 21 *Informazione e trasparenza*

Gli impianti fissi e mobili di cui al presente Regolamento, a esclusione delle microcelle, devono essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato permanentemente in luogo accessibile e visibile che riporta:

- gli estremi della SCIA, dell'autorizzazione e della comunicazione;
- la data di attivazione e, per gli impianti mobili, eventuali date di disattivazione e dismissione;
- i dati dell'operatore.

Art. 22 *Vigilanza e controllo*

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti come disciplinato dall'art 26 della L.R.03/2011.

Art. 23 *Entrata in vigore del Regolamento, durata e varianti*

Il Regolamento ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove e diverse localizzazioni.

Il Regolamento viene approvato dal Consiglio comunale che pubblica la deliberazione di approvazione all'albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne da avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 24 *Rinvio a norme generali*

Per quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa statale e regionale in materia in particolare alla Legge Regionale 18 marzo 2011, n.3 e succ. mod ed integr., agli strumenti urbanistici comunali ed ai regolamenti vigenti o adottati da parte dell'Amministrazione Comunale.